



COMUNE DI OLGiate MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

Ordinanza ordinaria N. 13
Data di registrazione 20/08/2025

**ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA
TRANQUILLITÀ, DEL RIPOSO DEI RESIDENTI E DEL
DECORO URBANO.**

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER
ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE E
CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E
SUPERALCOLICHE.**

IL RESPONSABILE

Premesso che le aree verdi urbane e alcune vie e piazze del territorio comunale sono interessate nelle stagioni più calde da costante aggregazione notturna di persone dedite al consumo di bevande alcoliche all'aperto e tale situazione di fatto genera: forte disturbo alla quiete pubblica, abbandono di rifiuti che portano degrado nei luoghi pubblici, elevato rischio di reati conseguenti all'abuso di alcol quali l'ubriachezza molesta e talvolta la rissa in pubblica via;

Premesso che si registrano reiterate segnalazioni da parte della cittadinanza residente che lamenta di non poter fruire liberamente degli spazi pubblici e la lesione del diritto alla quiete pubblica in orario serale e notturno, al decoro urbano e alla serena convivenza civile;

Premesso che l'aggregazione notturna e le conseguenti criticità sopra descritte si concentrano maggiormente in prossimità della Stazione Ferroviaria "Olgiate Calco Brivio" e presso le aree verdi e di parcheggio limitrofe alla Stazione stessa;

Visto il comma 7-bis dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la piena fruizione degli spazi pubblici;

Visti: -

- l'articolo 50 commi 7 bis e 7 bis.1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli articoli 688 e 689 del Codice Penale;
- la Legge 2 febbraio 2010, n. 6 e smi;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
-

Ritenuto necessario per le motivazioni illustrate, *fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori*, adottare le misure seguenti:

ORDINA

A partire dal giorno di 01.09.2025, per i successivi 30 giorni, in un raggio di 500 metri in linea d'aria dalla Stazione Ferroviaria "Olgiate Calco Brivio", sita in Olgiate Molgora, sono in vigore le seguenti prescrizioni:

- a) dalle ore 20.00 alle ore 06.00, **divieto di consumo** all'aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie;
- b) dalle ore 20.00 alle ore 06.00, **divieto di vendita per asporto** di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore per tutti i pubblici esercizi, per gli esercizi di vicinato del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e per le attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
- c) dalle ore 23.00 alle ore 06.00, **chiusura degli esercizi di vicinato** del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00.

All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido

in esso contenuto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Il Responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante dell'Area Polizia Locale associata, dott. Alberto Maggioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di pubblicazione.

DISPONE

La trasmissione preventiva, da parte del Corpo di Polizia Locale associata, *prima dell'entrata in vigore delle norme del presente provvedimento*, ai titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online del Comune di Olgiate Molgora e la comunicazione più ampia possibile alla popolazione residente anche a mezzo dei canali social.

La trasmissione del presente provvedimento alla Questura di Lecco, al Comando Compagnia Carabinieri di Merate e al Comando Stazione Carabinieri di Brivio.

Le forze di polizia dello Stato e la polizia locale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile Servizio Polizia Locale
ALBERTO MAGGIONI / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)